

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. VERONA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO LISTINI ED ATTIVITA' COLLEGATE

ART. 1

Presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona è istituito il “Servizio di deposito listini” dei prezzi praticati dalle aziende che operano nella Provincia iscritte alla Camera di Commercio di Verona.

ART. 2

Il deposito dei listini è facoltativo e viene effettuato ai fini pubblicitici. La copia in originale rimarrà agli atti della Camera di Commercio. La Camera di Commercio non si assume alcuna responsabilità sul contenuto degli stessi.

ART. 3

Qualora norme o disposizioni intervengano a regolamentare la materia, il presente regolamento si deve intendere annullato.

ART. 4

I listini devono essere redatti su carta intestata dell'Impresa dalla quale deve risultare l'iscrizione alla Camera di Commercio di Verona. Ogni pagina deve essere numerata in ordine progressivo, timbrata e firmata in originale o con firma digitale.

Il listino deve riportare le date di validità dello stesso. Qualora non sia prevista una data di scadenza, dovrà essere espressamente indicato che il listino rimarrà in vigore fino al successivo deposito.

ART. 5

La Camera si riserva, su richiesta, la facoltà di rilasciare copia degli atti depositati nonché di metterli a disposizione per l'eventuale consultazione.

ART. 6

La Camera di Commercio potrà rilasciare esclusivamente un “visto di conformità” riferito ai prezzi esposti su fatture, preventivi e/o offerte rispetto a quelli dei listini depositati in precedenza.

ART. 7

Il deposito dei listini, il rilascio dei visti di cui ai precedenti articoli e di copia degli atti depositati è soggetto al pagamento di una tariffa. La determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta camerale.

ART. 8

La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte il presente regolamento.